



FILO DIRETTO CAR LEASE & GO PER BANCA IFIS S.P.A.

MODELLO IFIS.2020.001-2025.001 - EDIZIONE 01.10.2025

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894139

NUMERO dall'estero
+39.039.9890715

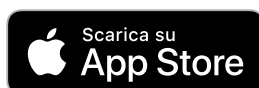
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Filo diretto Car Lease & Go Banca IFIS

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo e nei suoi eventuali allegati.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio e Furto (compresa la Rapina), Garanzie Accessorie (Eventi Atmosferici, Rottura Cristalli), Atti vandalici, Kasko, Collisione e Assistenza.**

Per il prodotto Filo diretto Car Lease & Go Banca IFIS il Contraente può scegliere uno dei seguenti pacchetti:

- Pacchetto Lease & Go Base: Furto e Incendio totale e parziale;**
- Pacchetto Lease & Go Classic: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Atti Vandalici - Rottura Cristalli - Assistenza Stradale.**
- Pacchetto Lease & Go Classic Plus: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Atti Vandalici - Rottura Cristalli - Collisione - Assistenza Stradale.**
- Pacchetto Lease & Go Top: Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Atti Vandalici - Rottura Cristalli - Kasko - Assistenza Stradale.**

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Incendio e Furto (Garanzia sempre presente e operativa)

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato, compresi gli accessori, a seguito di:

- incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili e loro parti;
- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

La presente garanzia comprende le seguenti prestazioni:

Ricorso Terzi da Incendio: L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione, risponde fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per sinistro e per anno delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

Spese di immatricolazione: in caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Lease & GO o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Lease & GO, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di euro 250,00 per anno.

Danni all'interno del veicolo: l'Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro e per anno.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall'autorità di Polizia.

Spese Custodia e Parcheggio: l'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino alla concorrenza di euro 250,00 per sinistro e per anno.

La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all'Assicurato.

Garanzia Bagaglio: in caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio. In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.

✓ Garanzie Accessorie

La copertura assicurativa s'intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.

EVENTI SPECIALI

- Eventi Atmosferici (Garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle

condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.

- Rottura Cristalli (Garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

- Garanzia Atti Vandalici (Garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)**

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari o sabotaggio.

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Per i veicoli immatricolati da più di tre anni, l'importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

- Garanzia Kasko (Garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Top)**

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.

- Garanzia Collisione (Garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic Plus)**

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

- Assistenza (Garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)**

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia, mediante le seguenti prestazioni:

- Soccorso stradale per guasto;
- Soccorso stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto;
- Anticipo denaro: operante con un massimale di euro 5.000,00;
- Invio pezzi di ricambio all'estero;

- e) Veicolo sostitutivo: operante con un massimale di euro 100,00 per evento;
- f) Spese di albergo: operante con un massimale di euro 300,00 per evento e per qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
- g) Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio: operante con un massimale sia in Italia che all'estero pari ad euro 500,00 per evento.
- h) Invio taxi: operante con un massimale per prestazione di euro 100,00 per sinistro e per qualsiasi il numero di passeggeri.

- i) Trasporto in autoambulanza: le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). La prestazione è fornita per un massimo di 1 volta l'anno ed è valida soltanto in Italia.

Per ulteriori informazioni circa il contenuto specifico delle singole prestazioni si rimanda al Capitolo 2 – "Assistenza" delle Condizioni di Assicurazione.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Con il presente contratto non si possono assicurare i seguenti veicoli: Veicoli usati di età superiore a 48 mesi dalla data di prima immatricolazione; Veicoli senza targa; Veicoli con targa prova; Veicoli con targa estera (ad eccezione della Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano); Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al trasporto carburante (benzina e gasolio); Veicoli diversi rispetto a quelli indicati al precedente punto B all'interno delle premesse delle Condizioni di Assicurazione; Veicoli destinati al noleggio senza conducente. Resta inteso che non sono oggetto di copertura tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo.
- ✗ Non risultano assicurabili i veicoli aventi le caratteristiche sottoelencate:
 - non sono assicurabili le autovetture che abbiano al momento dell'inclusione un valore (veicolo nuovo = valore di fattura // veicolo usato = valore commerciale) inferiore ad euro 5.000 o superiore ad euro 200.000,00;
 - non sono assicurabili le autovetture che abbiano un valore pari o superiore ad euro 100.000,00 senza che queste abbiano montato un impianto di localizzazione, regolarmente installato secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice dell'impianto, funzionante e in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24;
 - non sono assicurabili le autovetture che abbiano un valore pari o superiore a euro 200.000,00 e fino a euro 300.000,00, salvo che le precitate autovetture possono essere assunte previa autorizzazione dell'Impresa e con installazione di minimo due impianti, uno di localizzazione e l'altro satellitare, regolarmente installati secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice degli impianti, funzionanti, in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24. Le autovetture rientranti nella presente fattispecie non potranno superare le venti unità per ciascuna annualità assicurativa.
 - non sono assicurabili le Autovetture immatricolate nella provincia di Roma e nelle provincie rientranti nell'Area 1 (vedi allegato n. 1 alle Condizioni di Assicurazione), salvo che le precitate autovetture possono essere assunte previa installazione di un impianto di localizzazione, regolarmente installato secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice dell'impianto, funzionante, e in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24.
- ✗ Non risultano assicurabili le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di un contratto di leasing con Banca IFIS per la locazione di un veicolo.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE DEL CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

! L'assicurazione, se non prevista una copertura specifica, non comprende:

- i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- i danni indiretti e/o non materiali;
- i danni causati da aspirazione dell'acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- i danni causati o conseguenti all'appropriazione indebita, al furto e alla rapina commessi dai Dipendenti dell'Assicurato;
- i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
- i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, eventi atmosferici, atti vandalici, atti di guerra, terrorismo, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all'applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come indicato nell'Allegato n. 2 alle Condizioni di Assicurazione ("Aree territoriali, franchigie e scoperti").

! In ogni caso, l'assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:

- società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti diversi dalla forma del c.d. leasing;
- veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
- macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;

- veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall'Impresa, l'esborso massimo complessivo esigibile da quest'ultima non potrà superare l'importo di euro 500.000,00.

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE DEL CAPITOLO 2 – ASSISTENZA

! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.

! Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

! Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero.

! L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

! L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.

! Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.

! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e/o Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Resta espressamente inteso che sarà onere del Contraente consegnare all'Assicurato su supporto durevole una copia delle presenti condizioni di assicurazione.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare tale documento in occasione della messa in copertura dell'Assicurato.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto minimo del 10% rispetto al premio annuale per polizze individuali, aventi le medesime caratteristiche in termini di rischio e di condizioni della copertura assicurativa.

L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso.

Il premio è comprensivo di imposta.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La garanzia prestata per ciascun Assicurato ha la durata comunicata dal Contraente all'Impresa al momento dell'inclusione in copertura di ciascun veicolo e decorre per gli Autoveicoli inclusi nel corso di validità del contratto, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione di inclusione e fino alle ore 24.00 del giorno in cui viene comunicata l'esclusione.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attivata dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.

Il contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente (Banca IFIS) ha durata annuale. In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata AR e pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente.

La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi.

La durata della copertura assicurativa, indicata nell'apposito Modulo di proposta di adesione e richiamata sul certificato, si intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione.

In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli assicurati prima della scadenza della Convenzione stessa, proseguirà fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di leasing.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Qualora il presente contratto dovesse essere commercializzato mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato potrà recedere dallo stesso entro 14 giorni dalla data di conclusione, avvenuta tramite il pagamento del premio.

Il recesso potrà essere effettuato mediante raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa, contenente gli elementi identificativi del contratto e restituendo in originale la documentazione contrattuale ricevuta. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata AR o della p.e.c.

Alla ricezione di tutti i documenti, l'Impresa è tenuta a rimborsare, per tramite del Contraente, l'intero premio pagato al netto delle imposte.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza contrattuale pari alla durata del leasing, escluso ogni tacito rinnovo.

L'Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In quest'ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà inserita nell'ambito della prima regolazione utile. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento della locazione finanziaria, entro 30 giorni dal perfezionamento di tali circostanze, l'Impresa restituisce al Contraente – per il tramite dell'Intermediario – la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.

Contestualmente alla estinzione anticipata o al trasferimento della locazione finanziaria cesserà la copertura assicurativa. In alternativa l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Opzione non operante in caso di estinzione anticipata del Leasing.

Il contratto assicurativo prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. Il diritto si esercita mediante comunicazione trasmessa con lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata all'Impresa.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Filo diretto Car Lease & Go Banca IFIS
Versione n. 1 – Ottobre 2025 (ultimo disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale in 20864 Agrate Brianza (MB), Viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Esercizio 2024

Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89. Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle Garanzie **Incendio e Furto, Garanzie Accessorie (Eventi atmosferici, Rottura cristalli), Atti Vandalici, Kasko, Collisione e Assistenza** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Filo Diretto Car Lease & Go Banca IFIS.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto minimo del 10% rispetto al premio annuale per polizze individuali, aventi le medesime caratteristiche in termini di rischio e di condizioni della copertura assicurativa.

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare questa polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del Finanziamento o la concessione del Leasing né al fine di ottenerli alle condizioni proposte.

Non sono previste opzioni di aumenti di premio per il prodotto Filo diretto Car Lease & Go Banca IFIS.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Filo Diretto Car Lease & Go Banca IFIS.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni valide per tutte le garanzie sono già state elencate nel DIP Danni Filo Diretto Car Lease & Go Banca IFIS.

Di seguito, si riportano le esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Incendio e Furto

Oggetto della garanzia

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a euro 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

Ricorso terzi da incendio

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Garanzia Bagaglio

Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.

Garanzie Accessorie	Eventi Atmosferici Si precisa che, unicamente per quanto riguarda i danni derivanti da grandine, l'Impresa rimborserà all'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, i costi sostenuti per la: 1. Riparazione a freddo: applicando al rimborso nessuna franchigia per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l'Impresa e una franchigia pari a euro 1.000,00 per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l'Impresa; 2. Riparazione a caldo applicando al rimborso una franchigia sempre operante pari a euro 500,00 per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l'Impresa e a euro 1.500,00 per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l'Impresa. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche. Rottura Cristalli Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli nonché i danni provocati da circolazione stradale. Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza.
Atti Vandalici	Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno quantificabile come "danno totale" (vedi Glossario), l'indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
Kasko	Ferme restando le esclusioni generali, la garanzia non è altresì operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; • in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo. • se i danni risultano causati da atti vandalici. L'Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Collisione	Ferme restando le esclusioni generali, la garanzia non è altresì operante: • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; • se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni; • se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; • in conseguenza di attività illecite; • se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo. • se i danni risultano causati da atti vandalici. L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
Assistenza	Soccorso stradale per guasto, incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto Rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione di piccoli interventi sul posto ed ogni altra spesa di riparazione. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada). Invio pezzi di ricambio all'estero Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. Veicolo sostitutivo Restano a carico dell'Assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato. Spese di albergo Le spese diverse da quelle indicate nella presente prestazioni all'art. 13.1 Capitolo 2 "Assistenza" delle Condizioni di Assicurazione rimangono a carico dell'Assicurato.
Si precisa che per i veicoli di valore compreso da euro 200.000,00 a euro 300.000,00 gli scoperti contrattualmente previsti per le garanzie Furto, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Kasko, Collisione saranno aumentati di 10 punti percentuali. Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all'applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi differenti in base all'utilizzo di strutture convenzionate o di strutture non convenzionate con l'Impresa, così come indicato nell'Allegato n. 2 alle Condizioni di Assicurazione ("Aree territoriali, franchigie e scoperti").	
Rivalsa: L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati, del Contraente e del Locatario del veicolo/Assicurato fatto salvo il caso di dolo.	



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Con il presente contratto si possono assicurare le persone fisiche o giuridiche, che abbiano sottoscritto con il Contraente un contratto di leasing avente ad oggetto esclusivamente i veicoli con targa della Repubblica italiana, dello Stato della città del Vaticano o Repubblica di San Marino che seguono:

- Autovetture di prima immatricolazione;
- Autovetture usate.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 35,13%, per il Ramo 3 (CVT) è pari al 32,11% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 35,49%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it . Risposta al Reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale applicabile al contratto Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 1 - Infortuni (garanzia Infortunio del Conducente) imposte sul premio pari al 2,50 %; - Ramo 3 - CVT (garanzie Furto e Incendio, Eventi Naturali Base e Plus, Rottura Cristalli, Garanzie Varie, Atti vandalici, Kasko, Collisione): imposte sul premio pari al 13,50%; - Ramo 18 - Assistenza (garanzia Assistenza): imposte sul premio pari al 21,25%. Il premio versato per la garanzia Infortuni del Conducente può essere detratto nella misura del 19% solamente se il conducente viene identificato in polizza e se la copertura ha ad oggetto il rischio morte o l'invalidità permanente superiore al 5% (con un limite di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti). In ogni caso, sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. Tutte le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	3
PREMESSA	3
A. Assicurazione per conto di chi spetta	3
B. Veicoli assicurabili	3
C. Veicoli non assicurabili	3
D. Soggetti non assicurabili	3
E. Durata delle coperture assicurative	3
F. Estinzione anticipata	3
G. Proroga copertura assicurativa	3
H. Limiti assuntivi	3
I. Pacchetti assicurativi	4
J. Obblighi del Contraente	4
L. Clausola localizzatore/satellitare	4
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Determinazione del premio – Regolazione del premio e conguaglio	4
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
Art. 3 – Durata del contratto – Tacito rinnovo	5
Art. 4 – Validità territoriale	5
Art. 5 – Oneri fiscali	5
Art. 6 – Rinvio alle norme di legge	5
Art. 7 – Rivalsa	5
Art. 8 – Diritto di ripensamento e facoltà di recesso	5
Art. 9 – Trasferimento della proprietà del veicolo	6
Art. 10 – Cessazione di rischio per demolizione, distruzione od esportazione definitiva	6
Art. 11 – Modifiche del contratto	6
Art. 12 – Vincolo assicurativo a favore del Contraente	6
Art. 13 – Premio per applicazioni con durata pluriennale	6
Art. 14 – Sanctions Clause	6
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	7
CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI	7
Art. 1- Garanzia incendio e furto (<i>garanzia sempre presente e operativa</i>)	7
1.1 – Oggetto della garanzia	7
1.2 – Ricorso terzi da incendio	7
1.3 – Spese di immatricolazione	7
1.4 – Danni all'interno del veicolo	7
1.5 – Spese custodia e parcheggio	7
1.6 – Garanzia bagaglio	7
Art. 2 – Garanzie accessorie (<i>valide in abbinamento a uno dei pacchetti indicati al punto h delle premesse</i>)	7
Eventi speciali	7
2.1 – Eventi atmosferici (<i>garanzia valida per i pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top</i>)	7
2.2 – Rottura cristalli (<i>garanzia valida per i pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top</i>)	8
Art. 3 – Garanzia atti vandalici (<i>Garanzia valida per i pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top</i>)	8
Art. 4 – Garanzia kasko (<i>garanzia valida per il pacchetto Lease & Go Top</i>)	8
4.1 – Oggetto della garanzia	8
4.2 – Criteri di indennizzo kasko	8
Art. 5 – Garanzia collisione (<i>garanzia valida per il pacchetto Lease & Go Classic Plus</i>)	8
5.1 – Oggetto della garanzia	8
5.2 – Criteri di indennizzo collisione	8
Art. 5 Bis – Esclusioni specifiche relative alle Garanzie di cui al Capitolo 1 – Corpi Veicoli Terrestri	9
NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1	9
Art. 6 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie	9
Art. 7 – Rivalsa	10
Art. 8 – Determinazione dell'ammontare del danno	10
8.1 – Rete convenzionata	10
8.2 – Fuori rete convenzionata	10
Art. 9 – Liquidazione dei danni - Nomina dei periti	10
Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo	11
10.1 – Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli	11
Art. 11 – Beneficiario dell'indennizzo	11
Art. 12 – Recupero del veicolo	11
Capitolo 2 – assistenza (<i>garanzia valida per i pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top</i>)	11
Art. 13 – Garanzia assistenza	11
13.1 – Garanzie prestate	12
13.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia assistenza	13
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	14
Art. 14 – Denuncia del sinistro	14
APPENDICE NORMATIVA	16
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	18

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Nel testo che segue si intende per:

Alienazione: la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo;

Accessori: le apparecchiature/installazioni aggiuntive **rispetto** alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice.

Tali "accessori" devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (**esclusa** comunque ogni loro parte amovibile).

Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Centrale Operativa: la struttura dell'Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;

Certificato/Scheda di polizza: documento rilasciato all'Assicurato da parte del Contraente al momento dell'effetto della copertura assicurativa attestante l'operatività delle garanzie contrattualmente previste;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; in questa polizza Banca Ifis S.p.A. con sede a Mestre (VE), alla via Terraglio n. 63

Danno parziale: ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro;

Danno totale: ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro;

Durata contratto: il periodo di validità del contratto concordato tra l'Impresa ed il Contraente;

Durata applicazioni: il periodo di validità della singola applicazione, corrispondente alla durata della locazione finanziaria concordata tra il Contraente e l'Assicurato;

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Eurotax: pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore destinata agli operatori professionali del settore automobilistico. Tale pubblicazione si articola in "Eurotax blu" (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) ed "Eurotax giallo" (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basati su indagini di mercato;

Furto: è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, così come risultante dall'Allegato n. 2;

Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Incendio: l'autocombustione con sviluppo di fiamma;

Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;

Intermediario: soggetto al quale le parti hanno conferito mandato per la gestione della polizza, che nel caso concreto coincide con il Contraente;

Legittimo Conducente: proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla medesima;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Quattroruote: pubblicazione mensile dell'Editoriale Domus S.p.A.;

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;

Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, così come risultante dall'Allegato n. 2.

Scoppio: il repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccesso di pressione interna;

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Valore commerciale: il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni aggiornate di "Quattroruote" o, in assenza, delle riviste specializzate quali Eurotax (media tra Eurotax Blu ed Eurotax Giallo).

Valore a nuovo: prezzo di listino della casa costruttrice al momento della prima immatricolazione, compresi gli accessori installati sul veicolo e le spese di messa in strada, o il diverso valore risultante da fattura di acquisto (fermo, comunque, il valore assicurato);

Valore assicurato: la somma (comprensiva di accessori) dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza, owerosia, in ogni caso, il limite massimo d'indennizzo esigibile dall'Impresa. Lo stesso deve corrispondere al valore di fattura (che non deve tenere conto degli eventuali sconti applicati dal Venditore) al momento della stipulazione del contratto;

Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall'Assicurato, azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello identificato nella scheda di polizza.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Pietro Cazzola



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Filo Diretto Car Mod. IFIS.2020.001-2025.001 – Ultimo aggiornamento 01/10/2025

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziaste **in verde** le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

PREMESSA

A. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. L'accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato.

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza al fine di ottenere la concessione del leasing o di ottenerla alle condizioni proposte.

B. VEICOLI ASSICURABILI

Con il presente contratto si possono assicurare esclusivamente i seguenti veicoli:

- a. Autovetture di prima immatricolazione;
- b. Autovetture usate che non abbiano più di 48 mesi (4 anni) dalla data di prima immatricolazione.

C. VEICOLI NON ASSICURABILI

Con il presente contratto non si possono assicurare i seguenti veicoli:

1. Veicoli usati di età superiore a 48 mesi dalla data di prima immatricolazione;
2. Veicoli senza targa;
3. Veicoli con targa prova;
4. Veicoli con targa estera;
5. Veicoli adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose fatta eccezione ai veicoli adibiti al trasporto carburante (benzina e gasolio);
6. Veicoli diversi rispetto a quelli indicati al precedente punto B; 7. Veicoli destinati al noleggio senza conducente.

Tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo.

D. SOGGETTI NON ASSICURABILI

Resta inteso che non sono assicurabili le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di un contratto di leasing con Banca IFIS per la locazione di un veicolo.

E. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

La durata della copertura assicurativa è pluriennale ed è compresa da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 84 mesi. La durata della copertura assicurativa, indicata nell'apposito Modulo di proposta di adesione e richiamata sul certificato, si intende nella forma di Premio Annuo predeterminato per ciascuna annualità. Resta inteso che in caso di veicolo usato la durata massima della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 mesi dalla data di prima immatricolazione. In caso di disdetta del presente contratto/convenzione la copertura assicurativa delle singole applicazioni relative ai veicoli assicurati prima della scadenza della Convenzione stessa, proseguirà fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di leasing.

F. ESTINZIONE ANTICIPATA

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento della locazione finanziaria, entro 30 giorni dal perfezionamento di tali circostanze, l'Impresa restituisce al Contraente – per il tramite dell'Intermediario – la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Contestualmente alla estinzione anticipata o al trasferimento della locazione finanziaria cesserà la copertura assicurativa.

In alternativa l'Impresa, su richiesta dell'Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Opzione non operante in caso di estinzione anticipata del Leasing.

Resta inteso che, in caso di un sinistro che comporti la perdita totale del bene e il pagamento del relativo indennizzo, il premio versato per l'annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall'Impresa.

G. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa di ciascun veicolo resterà attiva fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo al termine del periodo di copertura prescelto e risultante dal certificato.

H. LIMITI ASSUNTIVI

I limiti assuntivi vengono così stabiliti:

- **Autovetture:** da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 200.000,00 di valore del veicolo al momento dell'inclusione (veicolo nuovo = valore di fattura // veicolo usato = valore commerciale);
- **Autovetture di valore pari o superiore a euro 100.000,00:** sono assumibili esclusivamente previa installazione di un impianto di localizzazione, regolarmente installato secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice dell'impianto, funzionante e in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24;

- **Autovetture di valore pari o superiore a euro 200.000,00 e fino a euro 300.000,00:** sono assumibili esclusivamente con preventiva autorizzazione dell'Impresa e con installazione di minimo due impianti, uno di localizzazione e l'altro satellitare, regolarmente installati secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice degli impianti, funzionanti, in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24. Le autovetture rientranti nella presente fattispecie non potranno superare le venti unità per ciascuna annualità assicurativa. Si precisa che per tale tipologia di veicolo gli scoperti contrattualmente previsti per le garanzie Furto, Eventi atmosferici, Atti vandalici, Kasko, Collisione saranno aumentati di 10 punti percentuali;
- **Autovetture immatricolate nella provincia di Roma e nelle provincie rientranti nell'Area 1 (vedi allegato n. 1 alle Condizioni di Assicurazione):** sono assumibili esclusivamente previa installazione di un impianto di localizzazione, regolarmente installato secondo le prescrizioni fornite dalla Casa costruttrice dell'impianto, funzionante, e in grado di rilevare la posizione del veicolo assicurato H24.

I. PACCHETTI ASSICURATIVI

- Pacchetto Lease & Go Base:** Furto e Incendio totale e parziale;
- Pacchetto Lease & Go Classic:** Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Atti Vandalici - Rottura Cristalli - Assistenza.
- Pacchetto Lease & Go Classic Plus:** Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Atti Vandalici - Rottura Cristalli - Collisione - Assistenza.
- Pacchetto Lease & Go Top:** Furto e Incendio totale e parziale - Eventi Atmosferici - Atti Vandalici - Rottura Cristalli - Kasko - Assistenza.

J. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Resta espressamente inteso che sarà onere del Contraente consegnare all'Assicurato su supporto durevole una copia delle presenti condizioni di assicurazione.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare tale documento in occasione della messa in copertura dell'Assicurato.

L. CLAUSOLA LOCALIZZATORE/SATELLITARE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di prendere atto delle condizioni qui di seguito elencate, accettandone integralmente il contenuto:

- è operante uno Scoperto del 35% (trentacinque per cento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina, qualora la centrale operativa documenti che:
 - ✓ il Sistema di Localizzazione, anche se già installato e attivato in precedenza, non si trovava a bordo del veicolo assicurato al momento del sinistro;
 - ✓ l'Assicurato non abbia provveduto, per dolo o colpa proprie e/o delle persone delle quali debba rispondere, alla manutenzione o alle procedure di sicurezza necessarie, non ottemperando alle indicazioni ricevute a tal fine dalla casa costruttrice dell'impianto;
 - ✓ l'Assicurato abbia provveduto all'installazione e all'eventuale manutenzione del Sistema di Localizzazione presso un operatore non autorizzato dalla casa costruttrice dell'impianto;

L'Assicurato s'impegna espressamente - in caso di Furto e Rapina - a denunciare nel più breve tempo possibile all'Impresa quanto accaduto, essendo stato edotto in merito al fatto che la mancata tempestiva denuncia pregiudica la possibilità per l'Impresa di procedere alla localizzazione del veicolo tramite il Sistema di Localizzazione. In caso di mancata tempestiva denuncia sarà operante uno Scoperto del 35% (trentacinque per cento), limitatamente alle garanzie Furto e Rapina.

Le condizioni di cui sopra sono valide anche in relazione all'operatività del Sistema Satellitare ove previsto dal precedente punto G.

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - REGOLAZIONE DEL PREMIO E CONGUAGLIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati sul Modulo di adesione con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza dell'Aderente/Assicurato; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, la liquidazione del danno non è dovuta o è dovuta in misura ridotta, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile. In relazione a questo specifico contratto di assicurazione, resta inteso come il premio per le singole applicazioni viene determinato secondo il seguente processo di calcolo:

1. premio variabile = valore del veicolo ("Valore di fattura" per i veicoli di prima immatricolazione o "Valore commerciale" per i veicoli usati) moltiplicato per il tasso per mille relativo alla durata prescelta per la singola copertura, così come indicato all'interno dell'Allegato n. 1;
2. premio fisso =
 - a. costo annuo delle garanzie il cui premio non varia in funzione del degrado del veicolo assicurato;
 - b. il valore di cui al punto a) viene moltiplicato per la durata prescelta (da 12 a 84 mesi);
3. Il premio totale ottenuto dalla somma del punto 1) e del punto 2) verrà diviso per il numero di annualità prescelto. Il premio di ogni singola applicazione è determinato in via anticipata. Il Contraente, dopo aver effettuato il calcolo del premio relativo a ciascuna applicazione, invia all'Impresa un flusso giornaliero contenente tutte le informazioni richieste, a seguito del quale l'Impresa emetterà il certificato di applicazione attestante la copertura del veicolo.

Nel caso di disallineamento tra il premio calcolato dal Contraente e quello risultante dal motore di calcolo dell'Impresa, il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa anche l'eventuale differenza di premio, ove il calcolo del premio sia stato effettuato correttamente dal motore di calcolo dell'Impresa sulla base delle tabelle concordate con il Contraente.

Resta espressamente inteso come il premio calcolato dall'Impresa dovrà essere considerato in ogni caso quello corretto ed esigibile dal Contraente/Assicurato.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente s'impegna a corrispondere all'Impresa il premio alla firma ove previsto. Per aderire al presente contratto deve essere pagata la prima rata annuale di premio prevista per ciascun veicolo assicurato; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicandola data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

La garanzia prestata per ciascun Assicurato ha la durata comunicata dal Contraente all'Impresa al momento dell'inclusione in copertura di ciascun veicolo e decorre per gli Autoveicoli inclusi nel corso di validità del contratto, dalle ore 24.00 del giorno della comunicazione di inclusione e fino alle ore 24.00 del giorno in cui viene comunicata l'esclusione.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attivata dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di contratti di durata inferiore ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. In caso di danno totale o furto totale il Contraente è tenuto a corrispondere la parte di premio o gli eventuali frazionamenti premio successivi alla risoluzione del contratto per sinistro e relativi al periodo intercorrente tra la data del sinistro stesso e la data di scadenza dell'annualità assicurativa in corso. Tale adempimento deve essere documentato dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della richiesta di pagamento del sinistro. In caso di danno totale o furto in assenza del pagamento dell'indennizzo, al Contraente verrà rimborsato la parte di premio annuale non goduto.

L'Assicurato prende atto ed accetta che BANCA IFIS S.p.A. incasserà mensilmente il premio per conto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in rate congiunte al canone di leasing e che gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in esecuzione del contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni al Veicolo, saranno incassati da BANCA IFIS S.p.A. in forza di vincolo assicurativo a favore della stessa. In caso di mancato pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato, BANCA IFIS S.p.A. avrà diritto di rivalsa sull'Aderente/Assicurato per le rate di premio eventualmente anticipate alla Compagnia assicurativa.

L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso.

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

Il presente articolo regola i rapporti tra Impresa e Contraente (Banca Ifis S.p.A.) e non ha pertinenza per quanto riguarda le singole applicazioni.

Il contratto sottoscritto tra Impresa e Contraente (Banca Ifis S.p.A.) ha durata annuale.

In mancanza di disdetta data da una delle parti, con lettera raccomandata AR e pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per una durata uguale a quella originaria e così successivamente.

Art. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Art. 5 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 7 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 8 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO E FACOLTÀ DI RECESSO

Qualora il presente contratto dovesse essere commercializzato mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato potrà recedere dallo stesso entro 14 giorni dalla data di conclusione, avvenuta tramite il pagamento del premio.

Il recesso potrà essere effettuato mediante raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa, contenente gli elementi identificativi del contratto e restituendo in originale la documentazione contrattuale ricevuta. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata AR o della p.e.c.

Alla ricezione di tutti i documenti, l'Impresa è tenuta a rimborsare, per tramite del Contraente, l'intero premio pagato al netto delle imposte.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto. Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Dal momento di efficacia del recesso esercitato nei confronti del Contraente questi non potrà includere ulteriori applicazioni, restando inteso che le coperture relative alle applicazioni già in essere al momento del recesso resteranno attive fino alla loro naturale scadenza contrattuale pari alla durata del leasing, escluso ogni tacito rinnovo.

L'Impresa inoltre potrà esercitare il recesso anche nei confronti di singole applicazioni particolarmente sinistrose che avrà

effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa. In quest'ultimo caso la restituzione del premio pagato e non goduto della singola applicazione verrà inserita nell'ambito della prima regolazione utile.

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l'Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza. Il diritto si esercita con l'invio di lettera raccomandata A.R. o P.E.C. a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Banca IFIS S.p.A.

Art. 9 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Al verificarsi del trasferimento delle proprietà di un veicolo incluso nella copertura assicurativa, il Contraente provvederà attraverso l'accesso all'area riservata dedicatagli dall'Impresa all'esclusione del veicolo dalla copertura.

La procedura di cui sopra potrà avere esito positivo solamente a seguito di trasmissione all'Impresa della comunicazione attestante il benessere della società vincolante.

Art. 10 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA

Al verificarsi della cessazione del rischio di un veicolo incluso nella copertura assicurativa per demolizione o distruzione o esportazione definitiva, il Contraente (per tramite dell'Intermediario) provvederà attraverso l'accesso all'area riservata dedicatagli dall'Impresa all'esclusione del veicolo dalla copertura.

Qualora il veicolo assicurato sia gravato da vincolo, la procedura di cui sopra potrà avere esito positivo solamente a seguito di trasmissione all'Impresa della comunicazione attestante il benessere della società vincolante.

Resta espressamente inteso che le coperture assicurative relative a ciascuna Applicazione non potranno essere in alcun caso sospese in corso di vigenza.

Art. 11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche al contratto devono risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 12 – VINCOLO ASSICURATIVO A FAVORE DEL CONTRAENTE

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà di Banca IFIS S.p.A. "Ente vincolatario" ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing all'Assicurato per tutta la durata del vincolo indicata sul Modulo di adesione, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario a comunicare ogni sinistro qualificabile come totale in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Art. 13 – PREMIO PER APPLICAZIONI CON DURATA PLURIENNALE

Il premio per applicazioni con durata pluriennale beneficerà di uno sconto minimo del 10% rispetto al premio annuale per polizze individuali, aventi le medesime caratteristiche in termini di rischio e di condizioni della copertura assicurativa.

Art. 14 - SANCTIONS CLAUSE

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Corpi Veicoli Terrestri – Assistenza*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 - CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 1- GARANZIA INCENDIO E FURTO (garanzia sempre presente e operativa)

1.1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato, compresi gli accessori, a seguito di:

- a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo e a seguito di caduta di aeromobili e loro parti
- b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nel certificato nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.

In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo, l'Impresa indennizza all'Assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a euro 200,00, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.

1.2 – Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, **fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per sinistro e per anno** delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.

1.3 – Spese di immatricolazione

In caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Lease & GO o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Lease & GO, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di euro 250,00 per anno.

1.4 – Danni all'interno del veicolo

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, **fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro e per anno**. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall'autorità di Polizia.

1.5 – Spese Custodia e Parcheggio

L'Impresa rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino alla concorrenza di euro 250,00 per sinistro e per anno. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all'Assicurato.

1.6 – Garanzia Bagaglio

In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.

Art. 2 – GARANZIE ACCESSORIE (valide in abbinamento a uno dei Pacchetti indicati al punto H delle Premesse)

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono **valide ed operanti solo se sono state richiamate sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio**.

EVENTI SPECIALI

2.1 – Eventi Atmosferici (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, nonché cose trasportate dal vento.

Si precisa che, unicamente per quanto riguarda i danni derivanti da grandine, l'Impresa rimborserà all'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, i costi sostenuti per la:

1. Riparazione a freddo (ottenuta attraverso la tecnica del c.d. tirabolli), applicando al rimborso nessuna franchigia per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l'Impresa e una franchigia pari a euro 1.000,00 (mille/00) per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l'Impresa;

2. Riparazione a caldo (ottenuta attraverso il “metodo tradizionale” che prevede carteggio, stuccatura, levigatura e verniciatura) applicando al rimborso una franchigia sempre operante pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per gli interventi effettuati in strutture convenzionate con l'Impresa e a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per gli interventi effettuati in strutture non convenzionate con l'Impresa.

Metodo di riparazione	Franchigia IN RETE	Franchigia FUORI RETE
RIPARAZIONE A FREDDO (punto 1)	€ 0,00	€ 1.000,00
RIPARAZIONE A CALDO (punto 2)	€ 500,00	€ 1.500,00

2.2 – Rottura Cristalli (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)

L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli nonché i danni provocati da circolazione stradale.

Resta espressamente inteso che nel caso in cui la riparazione avvenga fuori dalla Rete Convenzionata con l'Impresa opererà in ogni caso una franchigia di euro 350,00 per ciascun sinistro.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione di scoperti e franchigie propri delle garanzie menzionate se presenti in polizza.

Art. 3 – GARANZIA ATTI VANDALICI (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è **valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari o sabotaggio.

La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo.

Per i veicoli immatricolati da più di tre anni, l'importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Qualora il danno riportato dal veicolo sia conseguenza di un incendio, qualificabile come doloso a opera di terzi, e provochi un danno quantificabile come “danno totale” (vedi Glossario), l'indennizzo avverrà entro il limite massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 4 – GARANZIA KASKO (garanzia valida per il Pacchetto Lease & Go Top)

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è **valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.**

4.1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.**

4.2 – Criteri di indennizzo Kasko

In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.

In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell'Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti e risultanti dalla scheda di polizza.

Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Art. 5 – GARANZIA COLLISIONE (garanzia valida per il Pacchetto Lease & Go Classic Plus)

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è **valida ed operante solo se è stata richiamata sul certificato ed è stato corrisposto il relativo premio.**

5.1 – Oggetto della Garanzia

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato nella scheda di polizza, compresi gli accessori, a seguito di:

- **collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in** aree pubbliche o private e in sosta.

5.2 – Criteri di indennizzo Collisione

- In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.

- In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell'Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado (di cui all'art. 8 che segue), nonché lo scoperto o la franchigia risultanti nell'Allegato n. 2 alle Condizioni di Assicurazione ("Aree territoriali, franchigie e scoperti").

Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).

Art. 5 Bis – ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

Si riportano di seguito le esclusioni specifiche per ciascuna singola garanzia di cui al Capitolo 1 denominato Corpi Veicoli Terrestri.

GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO:

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
- b) da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

GARANZIA BAGAGLIO:

Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.

GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI:

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.

GARANZIA ATTI VANDALICI:

Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.

GARANZIA KASKO:

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 6, la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
- se i danni risultano causati da atti vandalici.

L'Impresa non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

GARANZIA COLLISIONE:

Ferme restando le esclusioni previste all'art. 6 la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;
- se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
- in conseguenza di attività illecite;
- se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
- se i danni risultano causati da atti vandalici.

L'Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1

Art. 6 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione, se non è prevista una copertura specifica, non comprende:

- i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
- i danni indiretti e/o non materiali;
- i danni causati da aspirazione dell'acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- i danni causati o conseguenti all'appropriazione indebita, al furto e alla rapina commessi dai Dipendenti dell'Assicurato;
- i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
- i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;

- i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, eventi atmosferici, atti vandalici, atti di guerra, terrorismo, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- l'appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente.

Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all'applicazione di franchigie e/o scoperti con relativi minimi così come indicato nell'Allegato n. 2 alle Condizioni di Assicurazione ("Aree territoriali, franchigie e scoperti").

In ogni caso, l'assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:

- società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti diversi dalla forma del c.d. leasing;
- veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
- macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
- veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall'Impresa, l'esborso massimo complessivo esigibile da quest'ultima non potrà superare l'importo di euro 500.000,00.

Art. 7 - RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati, del Contraente e del Locatario del veicolo/Assicurato fatto salvo il caso di dolo.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni di cui al presente contratto, l'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro. L'Impresa rimborsa secondo le modalità contrattuali previste.

8.1 – Rete Convenzionata

L'Assicurato deve contattare l'Impresa, la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell'Assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti in polizza. Per i danni avvenuti e riparati all'estero, l'Impresa liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.

8.2 – Fuori Rete Convenzionata

L'Assicurato deve contattare l'Impresa e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia del sinistro.

L'Impresa, accertato il diritto all'indennizzo, rimborsa direttamente l'Assicurato.

Nel caso in cui una carrozzeria convenzionata segnalata dall'Impresa ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

1. Danno Parziale

1.1 Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, resta inteso che:

- nei primi 5 (cinque) anni dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado;
- dopo il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

Fuori Rete Convenzionata - Nel caso in cui il veicolo fosse riparato al di fuori della Rete Convenzionata, per quanto riguarda i pezzi di ricambio, resta inteso che l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale degli stessi al momento del sinistro, applicando conseguentemente il degrado dovuto alla vetustà e allo stato d'uso del veicolo. L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero. L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione della franchigia o dello scoperto contrattualmente previsto per la garanzia colpita da sinistro.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

In ogni caso, l'Impresa rimborserà il costo orario della mano d'opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata dell'Impresa [massimo euro 40,00 (quaranta/00) + IVA all'ora]. Resta inteso che l'Assicurato sarà sempre tenuto a provvedere alla riparazione del veicolo, in difetto della quale nessun indennizzo verrà corrisposto dall'Impresa.

2. Danno Totale

L'Impresa rimborsa il valore del veicolo determinato secondo i seguenti criteri:

- entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione: 100% del valore assicurato;
- successivamente al decorso di tale termine: valore commerciale al momento del sinistro.

Resta ferma l'eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia. In caso di perdita totale avvenuta entro i dodici mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'Assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a delle competenze del terzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all'Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, ove non si proceda mediante la nomina dei Periti.

Art. 10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo. Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori. In caso di furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro. In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre alle seconde chiavi), copia (se possibile) della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

In caso di incendio, l'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente. L'Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l'avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l'indennizzo. L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria.

10.1 - Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli

Il Contraente/Assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dalla legge 990/69 nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche.

Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dall'Impresa, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro non sarà indennizzabile dalla presente polizza ad esclusione dei sinistri che colpiscono le garanzie "Incendio" e "Furto" e cagionino un danno totale.

Art. 11 - BENEFICIARIO DELL'INDENNIZZO

In considerazione del fatto che l'inclusione nelle coperture offerte dal presente contratto assicurativo è in ogni caso subordinata alla stipula di un contratto di leasing tra il Contraente e la propria clientela, resta espressamente inteso tra le Parti come ogni indennizzo derivante dal presente contratto assicurativo dovrà essere erogato esclusivamente in favore della società proprietaria dei veicoli assicurati, così come risultante al P.R.A., in forza del vincolo assicurativo.

Art. 12 - RECUPERO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo. Prima di procedere alla liquidazione del danno, l'Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato all'Impresa mediante sottoscrizione di idonea procura. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l'Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall'Impresa.

CAPITOLO 2 - ASSISTENZA (garanzia valida per i Pacchetti Lease & Go Classic, Classic Plus e Top)

Art. 13 - GARANZIA ASSISTENZA

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia, la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L'assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa dell'Impresa presso la quale opera la struttura organizzativa dell'assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.

Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.894139; dall'estero è possibile

contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico +39.039.9890715 ed in caso di chiamate dall'estero l'Impresa accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno per accogliere le richieste dell'Assicurato. L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta dell'Impresa, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Obblighi dell'Assicurato

L'assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l'inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell'officina incaricata delle riparazioni. L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.

13.1 – Garanzie prestate

Soccorso Stradale per guasto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. **Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.** Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.

Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla "Rete Convenzionata" le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).

È data facoltà all'Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo **se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo.** In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.

Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. **Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.** Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora l'evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Anticipo denaro

Se l'Assicurato si trova nella situazione di dover forzatamente sostenere delle spese impreviste e non sia in grado di provvedere al pagamento di tali spese per mancanza/insufficienza di disponibilità finanziaria immediata o perché ha subito il furto o lo smarrimento di ogni forma di pagamento disponibile (contanti, assegno, carta di credito od altro), la Centrale Operativa anticiperà la somma necessaria, **rendendola disponibile nel più breve tempo possibile presso la località e il luogo ove si presenta la necessità, entro un massimale di euro 5.000,00.**

I casi che danno diritto alla prestazione sono: pagamento di riparazioni meccaniche/carrozzeria (compresi i cristalli) abbandono e demolizione del veicolo a seguito di guasto o incidente, acquisto di carburante, spese di prima necessità (vitto, alloggio), spese amministrative (rifacimento documenti personali o del veicolo indispensabili per il proseguimento del viaggio ed il relativo rientro).

La prestazione è subordinata a previa garanzia di copertura bancaria in Italia fornita per iscritto all'Impresa da un garante (familiare o datore di lavoro o istituto bancario) dell'Assicurato. **Tale garanzia prevede il rimborso della somma anticipata entro 10 giorni dall'evento.** Oltre tale termine l'Impresa avrà facoltà di applicare gli interessi di legge nonché attivarsi per la tutela dei propri interessi.

Invio pezzi di ricambio all'estero

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. **La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.**

Veicolo Sostitutivo

Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, rapina, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa

costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura in sostituzione di cilindrata 1.600 c.c. secondo i seguenti criteri:

- a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di guasto;
- b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
- c) fino ad un massimo di 14 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
- d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo.

Restano a carico dell'Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell'Assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato. Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.

Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.

Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l'autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e l'Impresa tiene a proprio carico le spese fino a un massimo di euro 100,00 per evento.

Spese di albergo

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.

Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica/biglietto ferroviario prima classe/passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all'estero di euro 500,00 per evento.

Invio taxi

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, rapina, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro qualsiasi sia il numero dei passeggeri.

Trasporto in autoambulanza

Qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.

Le spese di trasporto sono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). Prestazione valida soltanto in Italia e per un evento e per anno assicurativo.

13.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Assistenza

- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero.
- L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 14 – DENUNCIA DEL SINISTRO

Per tutti i sinistri il Contraente e/o l'Assicurato e/o il Proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde

800.894139

dall'estero occorre comporre il numero

+39. 039.9890.715

e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Terzi, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero verde

800.894139

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero **+39. 039.9890.715** comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza
- Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
- Centro Colleoni - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039.6890.432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO oppure di EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI /VANDALICI

Presentare subito denuncia all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate. Copia della denuncia deve essere inviata alla Sede dell'Impresa corredata da:

- Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
- Perdita di possesso
- Procura a vendere intestata all'Impresa.

In caso di danni al veicolo avvenuti all'estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana. Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall'Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.

IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI ATMOSFERICI o ROTTURA CRISTALLI

Presentare denuncia scritta all'Impresa descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente.

In caso di incendio totale occorre inviare all'Impresa anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.

IN CASO DI KASKO oppure di COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario od alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa copia delle fatture delle riparazioni nonché copia della documentazione di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia alla Compagnia gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, codice IBAN).

GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

Il Contraente e/o l'Assicurato può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.6056804.

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes

Notes

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 ottobre 2025